

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2505-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE: ROSELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

nella seduta del 27 ottobre 1956

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione all'importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto).

Presentata alla Presidenza il 24 novembre 1956

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le statistiche del commercio estero dimostrano un caratteristico sviluppo delle importazioni dello strutto in Italia dalla Francia. Le norme internazio-

nali consentono ad una Nazione di difendere i propri prodotti quando la loro produzione e vendita siano turbate da un genere di concorrenza internazionale svolta con particolare

artificio mediante sostegni estrinseci di politica finanziaria.

Nelle nostre norme doganali è prevista la possibilità di istituire un « coefficiente di compensazione » difensivo quando sia necessario. Il decreto-legge in esame provvede alla difesa del prodotto nazionale in misura necessaria e perequativa, come risulta dalle norme e dalle tabelle riportate in allegato insieme al parere della IX Commissione (Agricoltura).

Nella discussione svoltasi presso la X Commissione (Industria), approvandosi il provvedimento, con incarico al Relatore di riferire oralmente alla Commissione Finanze e tesoro, è stato proposto che il coefficiente di compensazione venisse a gravare anche su tutti gli altri grassi di maiale (lardo, lardello, sugna, grasso per strutto, sottogola) duri e molli, per evitare di incorrere in evasioni, poiché lo strutto deriva dal grasso propriamente detto o sugna di maiale che insieme col lardo costituisce la doppia qualità di grasso ottenibile dal suino.

Infatti, dalla sugna che si trova nell'interno dell'animale, mediante fusione e torchiatura, liberata dal carniccio e da altre impurità (ciccioli) si ottiene lo strutto che si pone in commercio in vesciche o in barili. Poiché lardo e sugna sarebbero soggetti al trattamento doganale normale previsto per le carni (capitolo II « Carni e frattaglie », numero tariffa 19: Lardo — Dazio sul valore: 40 per cento generale — 25 per cento convenzionale) mentre lo strutto (Sezione III, capitolo XV, « Sostanze grasse, grassi, oli e prodotti dalla loro scissione, grassi alimentari lavorati, cere di origine animale e vegetale »,

numero della tariffa 130 « Grasso di maiale fuso (strutto) qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) » — Dazio sul valore: 35 per cento generale — 25 per cento convenzionale) verrebbe gravato dal coefficiente, si avrebbe il contrasto di equiparare il sottoprodotto (strutto), lasciando inalterato l'ingresso del grasso da cui deriva.

Ma a questa richiesta si deve rispondere negativamente perché a quanto risulta alla Amministrazione italiana e secondo la corrispondenza svolta a tale proposito fra le Amministrazioni italiana e francese, si sa che per lo strutto in Francia si effettua il rimborso della tassa unica sulla circolazione delle carni nella misura di franchi 55 per chilogrammo di strutto, oltre il rimborso forfetario della tassa di macellazione nella misura di franchi 14,50 per chilogrammo. In addizione viene dall'Amministrazione francese corrisposto un premio di franchi 50 per chilogrammo di strutto esportato.

A tale ultima specifica agevolazione che si inserisce nell'attività degli scambi con l'estero è lecito legalmente, secondo gli accordi internazionali, rispondere con la misura di cui al presente decreto-legge.

Trattandosi di rapporti delicati di scambio è opportuno seguire le vicende dei prodotti interessati senza oltrepassare il limite segnato dal testo governativo.

Il relatore confida che gli onorevoli colleghi vorranno approvare la conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176.

ROSELLI, *Relatore.*

ALLEGATO

1. — Lo strutto si ottiene dalla sugna ricavata specialmente dai tessuti adiposi che stanno attorno ai reni e agli intestini degli animali.

Il nome è riservato esclusivamente al prodotto ottenuto per estrazione a caldo dai tessuti adiposi del maiale.

Composizione approssimata: Acidi grassi totali 95,5 per cento; Glicerina 4,5 per cento; (Insaponificabile 0,3 per cento). Gli acidi sono una miscela di acido oleico 48-58 per cento, acido palmitico 26 per cento, acido stearico 11 per cento, acido linoleico 3-14 per cento, acido miristico 1,3 per cento.

PREZZI

Prezzi all'importazione, franco confine italiano:

1954	da U. S. A.	L. 122	per chilogrammo
1955	da U. S. A.	» 196	»
1955	da Paesi Bassi	» 241	»
1955	da Francia	» 165	»
1956	da Paesi Bassi	» 210	»
1956	da Francia	» 165	»

PREZZI DELLO STRUTTO IN ITALIA

(lire per chilogrammo)

(Escluse imposta generale sull'entrata e imposta di consumo)

ANNI	MILANO (Nostrano)	ROMA
1938	6,46	8,10
1948	446,00	486,52
1950	407,00	34,00
1951	425,13	410,67
1952	260,87	297,00
1953	237,46	239,88
1954	315,46 (316)	310,29
1955	308,13 (309)	297,81
1956 (agosto)	287,00 (307)	300,00

FONTE: *Bollettino Mensile di Statistica*.

PREZZI DELLO STRUTTO IN DOLLARI U. S. A. PER TONNELLATA METRICA

ANNI	GERMANIA	STATI UNITI
1938	276	170
1948	591	448
1950	408	260
1951	459	355
1952	364	218
1953	387	262

FONTE: *F. A. O., Statistica 1954, pagina 265.*

PREZZO DELLO STRUTTO IN FRANCIA

(Franchi francesi per quintale)

ANNI	
1938	737,50 per quintale
1949	218 — »
1950	297 — »
1951	298 — »
1952	359 — »
1953	260 — »

FONTE: *Annuari Statistici Francesi.*

SCAMBI CON L'ESTERO

STRUTTO.

(Voce statistica 352)

1953 quintali importati	7.023,3 = L. 61.834.000	esportati 42.025,77 = L. 785.141.000
		4.759,3 = L. 72.760.000
di cui riesportati:		
Australia	6.348	
U. S. A.	564	
Francia	21,2	
1954 quintali importati	3.343 = L. 47.468.000	esportati 318 = L. 11.178.000
		66 = L. 2.446.000
di cui riesportati:		
U. S. A.	3.203	
1955 quintali importati	8.724 = L. 157.172.000	esportati 5.140 = L. 73.524.000
Francia	4.498 = L. 74.157.000	
Olanda	1.195	
U. S. A.	1.205	
1956 (1° trimestre) 14.394:		
dal 1° gennaio 1956 al 31 luglio		
1956: quintali importati 37.231	= L. 625.839.000	
riesportati quintali	1.235	esportati 1.266 = L. 16.151.000
Francia quintali	33.513	
U. S. A. quintali	1.022	

Valori medi per chilogrammo all'importazione: Nel 1954 da U. S. A., lire 122. Nel 1955 da Francia, lire 165; da Paesi Bassi, lire 241; da U. S. A., 196. Nel 1956 da Francia, lire 165, da Paesi Bassi, lire 210.

LARDO

(Voce statistica 31)

(Quantità in quintali — Valore in migliaia di lire)

	IMPORTAZIONE		ESPORTAZIONE		
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
1953	7,48	239	40.258,11	1.215.002	Totale
			185,44	6.090	Austria
			1.700,28	37.418	Francia
			35.673,30	1.075.496	Germania Occidentale
			2.526,12	83.975	Paesi Bassi
1954	1.532	35.813	17.693 —	524.589	Totale
	1.530	35.746	848 —	21.915	Francia
			16.826 —	501.612	Germania Occidentale
1955	18.489	290.933	2.961 —	92.947	Totale
	17.079	271.280	—	—	Francia
			2.917 —	89.962	Germania Occidentale
1956 (dal 1° gennaio al 31 luglio).	25.424	364.948	6.856 —	181.907	Totale
	25.031	358.222	—	—	Francia
			6.836 —	180.652	Germania Occidentale

TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, con i dazi pattuiti dai trattati e con le successive modificazioni ed aggiunte in vigore 1° gennaio 1953).

DAZI DIFFERENZIALI E DIRITTI DI COMPENSAZIONE

ART. 8. — Qualora l'importazione di determinati prodotti, per effetto di sovvenzioni o di premi, diretti o indiretti di qualsiasi natura, di cui beneficiano alla esportazione dal Paese di origine o di provenienza, cagioni qualche perturbamento nel rispettivo ramo del mercato nazionale, i dazi vigenti sui prodotti stessi, originari e provenienti da tale paese, possono essere aumentati di un coefficiente di compensazione della sovvenzione o del premio del quale detti prodotti hanno beneficiato.

ART. 9. — A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposte speciali tasse di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da Paesi che abbiano stabilito per alcune merci di terzi Stati un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.

ART. 10. — I provvedimenti previsti agli articoli 8 e 9 possono essere adottati con decreti del Presidente della Repubblica, a termine del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

CODICE DI LIBERALIZZAZIONE (O. E. C. E. — 1° aprile 1956)

ART. 10. — *Eccezioni al principio di non discriminazione. — Vendita all'estero sotto costo.* — Se un Paese membro subisce un pregiudizio da parte di un altro Paese membro a cagione di pratiche di dumping ai sensi dell'articolo 34 del testo della Carta dell'Avana e se detto Paese non può ottenere soddisfazione con negoziati diretti, può derogare nei riguardi di tale Paese membro secondo le disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 7 del Codice di liberalizzazione in ciò che concerne l'importazione delle merci soggette alle anzidette pratiche

G. A. T. T. — ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI
E SUL COMMERCIO

(30 ottobre 1947 e modificazioni)

ART. 6 (3) — *Carta dell'Avana.* — Non sarà percepito su un prodotto del territorio di una parte contraente importato nel territorio di un'altra parte contraente alcun diritto compensativo superante l'ammontare valutato del premio o della sovvenzione che si sappia essere stata accordata direttamente o indirettamente alla produzione o all'esportazione di detto prodotto nel Paese d'origine o di esportazione, ivi compresa ogni sovvenzione speciale accordata per il trasporto di un prodotto determinato.

Bisogna intendere col termine « diritto compensativo » un diritto speciale, percepito in vista di neutralizzare qualsiasi premio o sovvenzione accordata direttamente o indirettamente alla fabbricazione, alla produzione o alla esportazione di un prodotto.

2. — PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

La IX Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) esaminato, per il parere alla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione all'importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto) qualunque sia la sua consistenza compreso lo sfruttamento (olio di strutto) ». (2505), ha deliberato di esprimere parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

—
ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione alla importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto).

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

—
ARTICOLO UNICO.

Identico.